

II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 1365/75 del Consiglio, del 26 maggio 1975, concernente l'istituzione di una Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro

(Presentata dalla Commissione al Consiglio il 9 agosto 1976)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

Articolo 1

vista la proposta della Commissione,

Il testo di cui al secondo trattino dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1365/75 è sostituito dal seguente: «— un direttore e due direttori aggiunti».

visto il parere del Parlamento europeo,

Articolo 2

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che, ai sensi del regolamento (CEE) n. 1365/75 ⁽¹⁾, la fondazione sarà diretta da un direttore assistito da un direttore aggiunto;

Negli articoli 8 e 18 del regolamento (CEE) n. 1365/76 l'espressione «il direttore aggiunto» è sostituita dall'espressione «i direttori aggiunti».

considerando che, per assicurare un certo equilibrio nell'ambito della direzione della fondazione, è opportuno che il direttore sia assistito da un direttore aggiunto per i compiti inerenti al miglioramento delle condizioni di vita e da un secondo direttore aggiunto per i compiti inerenti al miglioramento delle condizioni di lavoro; che è conseguentemente necessario completare il predetto regolamento,

Articolo 3

Al paragrafo 1 dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 1365/75 viene aggiunto un secondo comma del seguente tenore:

«I direttori aggiunti, le cui attribuzioni sono definite dal direttore, assistono quest'ultimo e lo sostituiscono in caso di assenza o di impedimento».

⁽¹⁾ GU n. L 139 del 30. 5. 1975, pag. 1 e segg.

Articolo 4

Il testo del paragrafo 3 dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 1365/75 è sostituito dal seguente:

«3. Il direttore prepara i lavori del consiglio di amministrazione. Il direttore, i direttori aggiunti, o uno di essi, partecipano alle riunioni di detto consiglio».

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio recante sospensione temporanea di determinati aiuti nazionali e comunitari nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

(Presentata dalla Commissione al Consiglio l'11 ottobre 1976)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che il mercato lattiero è caratterizzato da un grave squilibrio;

considerando che la situazione rende necessaria una serie di provvedimenti per riequilibrare il mercato lattiero; che gli effetti di tali provvedimenti potrebbero essere compromessi da nuovi investimenti in materia di produzione, trasformazione e commercializzazione del latte di vacca; che è pertanto opportuno sopprimere temporaneamente tutti gli aiuti nazionali corrisposti per siffatti investimenti;

considerando che gli aiuti nazionali di cui all'articolo 92, paragrafo 2, del trattato e gli aiuti concessi per gli investimenti realizzati nelle regioni montane e nelle zone svantaggiate delimitate a norma della direttiva 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate⁽¹⁾, rispondono ad esigenze particolari; che tali aiuti debbono essere pertanto esentati dal divieto di cui sopra; che lo stesso vale per gli aiuti nazionali riguar-

danti la ricerca e gli investimenti per la fabbricazione di nuovi prodotti che consentano di ampliare gli sbocchi commerciali del latte;

considerando che è d'uopo infine limitare gli aiuti agli investimenti previsti dalla direttiva 72/159/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1972, relativa all'ammmodernamento delle aziende agricole⁽²⁾, alle aziende il cui piano di sviluppo non rischi di provocare un forte incremento della produzione lattiera,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Fatto salvo il disposto dell'articolo 92, paragrafo 2, del trattato, sono vietati tutti gli aiuti concessi dagli Stati o mediante risorse statali per gli investimenti concernenti:

- la produzione di latte di vacca;
- la trasformazione e la commercializzazione di latte di vacca o di prodotti lattiero-caseari, compresa la raccolta, il condizionamento e la preparazione dei prodotti stessi.

2. Tale divieto non si applica agli aiuti riguardanti la ricerca e gli investimenti per la fabbricazione di nuovi prodotti che consentano di ampliare gli sbocchi commerciali del latte.

⁽¹⁾ GU n. L 128 del 19. 6. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 96 del 23. 4. 1972, pag. 1.